

TRIBUNALE CIVILE DI BARI
PRIMA SEZIONE CIVILE

Il Giudice

letti gli atti relativi al ricorso per il riconoscimento della protezione internazionale ex art. 35 d.lgs. n. 25/2008, come modificato dall'art. 19 d.lgs. n. 150/2011 depositato in data 07.08.2015

da

██████████ nato in Nigeria il ██████████ elettivamente domiciliato a Taranto alla via Alto Adige n. 95 presso lo studio dell'avv. Mariagrazia Stigliano dal quale è rappresentato e difeso, giusta procura in calce al ricorso;

RICORRENTE

Contro

MINISTERO DELL'INTERNO - COMMISSIONE TERRITORIALE PER IL RICONOSCIMENTO DELLA PROTEZIONE INTERNAZIONALE DI BARI;

RESISTENTE

PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESO IL TRIBUNALE DI BARI:

verificata la regolare costituzione del contraddittorio;

sciolta la riserva (verb. ud. 05.06.2017);

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

Il ricorrente ██████████, cittadino nigeriano, ha impugnato il provvedimento reso dalla Commissione Territoriale per il riconoscimento della Protezione Internazionale di Bari in data 11.06.2015 recante il diniego di riconoscimento della protezione internazionale ed ha chiesto il riconoscimento della stessa o quella più gradata della protezione sussidiaria e, in via subordinata, della protezione umanitaria.

L'Amministrazione si è costituita ed ha insistito per il rigetto del ricorso in quanto infondato.

Il ricorso è fondato e va, pertanto, accolto limitatamente alla domanda subordinata di protezione sussidiaria.

Secondo la Convenzione di Ginevra del 28 luglio 1951 ed il D.Lgs. n. 251/2007 requisito essenziale per il riconoscimento dello status di rifugiato è il fondato timore di persecuzione personale e diretta nel paese di origine del richiedente a causa della razza, della religione, della nazionalità, dell'appartenenza ad un gruppo sociale ovvero per le opinioni politiche professate.

Ai sensi degli artt. 2 lett. g) e 14 del d.lgs. n. 25/2007, poi, è ammissibile la protezione sussidiaria in favore del cittadino straniero che non possiede i requisiti per essere riconosciuto

come rifugiato, ma nei cui confronti sussistono fondati motivi di ritenere che, se tornasse nel paese di origine, correrebbe un rischio effettivo di subire un grave danno, costituito dalla condanna a morte o all'esecuzione della pena di morte, dalla tortura od altra forma di pena o trattamento inumano o degradante, o dalla minaccia grave e individuale alla vita o alla persona di un civile, derivante dalla violenza indiscriminata in situazione di conflitto armato interno o internazionale.

Il richiedente la protezione internazionale in alcuna delle anzidette forme è, secondo i fondamentali principi regolanti il diritto di azione, gravato dall'onere di allegare e dimostrare le circostanze di fatto integranti i presupposti della protezione invocata, anche sotto il profilo del pericolo di subire grave danno in caso di rimpatrio, con preciso riferimento alla effettività e attualità del rischio.

Qualora tuttavia taluni fatti non siano suffragati da prove documentali o di altro tipo, la loro conferma non è necessaria se l'istante abbia compiuto sinceri sforzi per circostanziare la domanda, abbia prodotto tutti gli elementi in suo possesso ed abbia fornito spiegazione plausibile della mancanza di altri, le dichiarazioni siano coerenti e plausibili, la domanda sia stata presentata quanto prima possibile e sia accertata la credibilità dell'interessato (Cass. S.U. n. 27310/2008). In altre parole, allorquando l'onere della prova non sia stato assolto dal richiedente la protezione internazionale per motivi ritenuti in qualche misura "meritevoli" dal legislatore (art. 3, co. 5, d.lgs. n. 251/2007) il giudice non può sic et simpliciter accogliere l'istanza, ma è comunque chiamato a valutare la fondatezza dei relativi presupposti sostanziali alla stregua di una valutazione probabilistica da compiersi in forza non di mere ipotesi astratte o congetturali, ma in base alle condizioni concrete esistenti nel paese di origine dello straniero, la cui sussistenza deve pur sempre essere dimostrata dall'istante, quanto meno in termini di prova logica o circostanziale. All'uopo, infatti, non sono sufficienti le dichiarazioni dell'interessato, le attestazioni provenienti da terzi estranei al giudizio (in difetto di altri elementi di prova atti a suffragare le risultanze promananti da detti scritti), il riferimento a situazioni politico-economiche di dissesto del Paese di origine o a persecuzioni nei confronti di non specificate etnie di appartenenza ovvero il richiamo al fatto notorio, non accompagnato dall'indicazione di specifiche circostanze riguardanti direttamente il richiedente il quale per l'appartenenza ad etnia, associazione, credo politico o religioso, ovvero in ragione delle proprie tendenze o stili di vita, rischi verosimilmente specifiche misure sanzionatorie a carico della sua integrità fisica o libertà personale (tra le altre Cass. N. 26278/2005, n. 18353/2006, n. 26822/2007).

Venendo alle risultanze di causa deve osservarsi che il ricorrente, in sede di audizione presso la Commissione ha sinteticamente raccontato di essere omosessuale e di temere, in caso di rimpatrio, di essere ucciso poiché l'omosessualità nel suo Paese viene pesantemente punita.

Diversamente da quanto ritenuto dalla Commissione il racconto reso dal ricorrente appare credibile perché coerente e circostanziato con riferimento a fatti, luoghi e persone.

Tanto premesso occorre osservare che gli artt. 214 e segg. del codice penale nigerino puniscono con la detenzione gli atti sessuali tra persone dello stesso sesso e, nel gennaio 2014, è stata promulgata una legge che punisce sempre con il carcere chi contrae matrimonio o un'unione civile gay o che rende pubblica la propria relazione omosessuale. Dunque in Nigeria è la stessa autorità statale ad avversare le unioni omosessuali e lo status stesso di omosessuale non consentendo a tali individui la libera espressione della propria sessualità e cercando e creando già sul piano normativo una discriminazione tra individui che non trova alcuna plausibile giustificazione nei principi regolatori dei rapporti sociali in uno stato democratico come l'Italia (cfr. Cass. civ. n. 15981/2012).

La circostanza per cui l'omosessualità sia considerata un reato dall'ordinamento giuridico del Paese di provenienza è rilevante costituendo una grave ingerenza nella vita privata dei cittadini omosessuali che compromette grandemente la loro libertà personale e li pone in una situazione oggettiva di persecuzione tale da giustificare la concessione della protezione internazionale nella forma della protezione sussidiaria.

Infatti ai sensi della normativa sopra richiamata in materia di protezione sussidiaria per danno grave deve intendersi *"a) la pena di morte e l'esecuzione della pena di morte; b) la tortura o altra forma di pena o trattamento inumano o degradante ai danni del richiedente nel suo Paese di origine; c) la minaccia grave e individuale alla vita o alla persona di un civile derivante dalla violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale"*.

E' indubbio che l'omosessualità va riconosciuta come condizione dell'uomo degna di tutela, in conformità ai precetti costituzionali, assunto da cui discende che la libertà sessuale va intesa anche come libertà di vivere senza condizionamenti e restrizioni le proprie preferenze sessuali, in quanto espressione del diritto alla realizzazione della propria personalità, tutelato dall'art. 2 Cost. (cfr. Cass. civ., 25/07/2007, n. 16417).

Al ricorrente, pertanto, deve essere riconosciuta la protezione sussidiaria considerato che il rientro nel suo paese comporterebbe grave pericolo per la sua incolumità fisica e del resto la stessa rilevanza penale che quell'ordinamento attribuisce all'omosessualità evidenzia come al ricorrente sarebbe negato l'esercizio di diritti fondamentali della personalità costituzionalmente garantiti

Deve, poi, essere confermata la domanda di ammissione del ricorrente al patrocinio a spese dello Stato già deliberata dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Bari nella seduta del 27.08.2015.

La particolare natura delle questioni esaminate giustifica l'integrale compensazione delle spese.

P.Q.M.

Definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da [REDACTED] con ricorso depositato il 07.08.2015 così provvede:

accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara che [REDACTED] nato in Nigeria il [REDACTED] ha diritto alla protezione sussidiaria;


conferma l'ammissione del ricorrente al patrocinio a spese dello Stato;

spese compensate;

liquida le spese del gratuito patrocinio con separato e contestuale decreto.

Bari 29.08.2017

Il Giudice



DEPOSITATO IN CANCELLERIA

IL 29.8.17

Il Cancelliere



IL FUM. DEL TRIBUNALE GIUDIZIARIO

Sezione di Bari